



CAMERA di COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
AVELLINO

Dal 18 dicembre 2008 nuove regole in materia di pile ed accumulatori

Sono in vigore dal 18 Dicembre scorso le nuove norme in materia di “commercializzazione di pile ed accumulatori ed in materia di gestione dei relativi rifiuti; tali norme sono contenute nel D.Lgs. 20/11/2008, n. 188, emanato in attuazione della Direttiva 2006/66/CE. Il Decreto, in particolare, stabilisce restrizioni all’uso di sostanze pericolose nella fabbricazione e successiva immissione sul mercato di nuove pile e accumulatori e, soprattutto, pone nuovi obblighi per quanto concerne la gestione dei prodotti esausti.

Pile ed accumulatori costruiti prima del 26 settembre 2008, potranno non rispondere agli attuali standard, mentre quelli costruiti successivamente a quella data, se non conformi, dovranno essere ritirati dal mercato.

Per quello che riguarda direttamente le Camere di Commercio, va segnalato che il decreto, all’art. 14, istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il “Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori”, con la previsione di una sezione dedicata ai sistemi collettivi tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori. Inoltre il produttore è tenuto ad iscriversi nel suddetto registro prima di immettere i propri prodotti sul mercato e tale iscrizione deve avvenire con modalità telematica per il tramite della C.C.I.A.A. di competenza (presumibilmente quella dove è ubicata la sede legale). Tale iscrizione dovrà avvenire, per i soggetti che già operano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 18 giugno e, all’atto dell’iscrizione, con riferimento all’anno solare precedente, andranno comunicati i dati relativi al numero di pile ed accumulatori immessi sul mercato, suddivisi per tipologia. Successivamente, tale dato sarà comunicato una volta all’anno, entro il 31 marzo.

A seguito dell’iscrizione, al produttore viene assegnato un numero identificativo ed ha 30 giorni di tempo per indicarlo sui documenti di trasporto e sulle fatture.

E’ previsto il pagamento di un corrispettivo annuale, ancora da determinarsi.

Le Camere hanno l’ulteriore compito di trasmettere annualmente all’ISPRA l’elenco delle imprese identificate come produttori di pile ed accumulatori.

In realtà il Registro pur essendo stato istituito, non è ancora operativo, pertanto non sono chiare le modalità operative, il modello da utilizzare, i diritti da corrispondere etc.

L’art. 25 del decreto, peraltro, prevede sanzioni pecuniarie piuttosto consistenti, nel caso in cui il produttore immetta sul mercato pile o accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti nel decreto, o senza aver provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ovvero ometta di comunicare al registro dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori le informazioni dovute.



CAMERA di COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
AVELLINO

Tabella riepilogativa scadenze

dal 18.12.2008	divieto di immissione sul mercato, di pile ed accumulatori contenenti determinate sostanze pericolose (mercurio, cadmio) che superano i limiti stabiliti dal decreto legislativo 188/2008.
dal 18.12.2008	i distributori di pile o accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del dlgs. 188/2008, sulle pile e sugli accumulatori.
dal 18.12.2008	divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma dell'art. 10., c. 1. del dlgs. 188/2008.
dal 18.06.2009	gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori devono essere corredati da istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale e sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati
entro il 26 settembre 2009	<ul style="list-style-type: none">• le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato;• in aggiunta al simbolo del bidone della spazzatura di cui sopra, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo del bidone della spazzatura e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo;• in aggiunta al simbolo del bidone della spazzatura, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile.• la marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Il Vice Conservatore
Gemma Iermano